

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico “.....” – Roma

Fatto

La signorina, neodiplomata, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altre studentesse sue colleghe all'esame di maturità, in data 12 luglio 2008, ha richiesto al dirigente scolastico competente del Liceo Classico “.....” di Roma di potere accedere ai verbali della Commissione d'esame, al fine di conoscere i criteri valutativi stabiliti e adottati per l'attribuzione motivata di massimo 5 punti di bonus nei suoi confronti, ed in particolare, di conoscere, relativamente alla sottoscritta e a tre colleghe, i voti di ammissione all'esame rispetto a tutte le materie (scrutinio finale), i voti conseguiti nelle tre prove scritte e nella prova orale, i punti di bonus assegnati e la connessa adeguata motivazione.

L'odierna ricorrente ha, inoltre, richiesto di conoscere come è stato valutato il credito formativo per la sua frequenza al VII anno di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di S. Cecilia di Roma.

Con nota del 25 luglio 2008, il dirigente scolastico, investito della suddetta istanza di accesso, l'ha respinta per motivi di privacy, relativamente alle informazioni documentali concernenti le altre studentesse, candidate diverse dall'interessata signorina

Pertanto, quest'ultima, in data 31 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS)**Fatto**

Il signor, avendo sostenuto e non superato l'esame di abilitazione all'insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), in data 10 giugno 2008, ha chiesto agli uffici competenti della medesima amministrazione di potere avere accesso alla documentazione concernente la prova scritta sostenuta, i verbali relativi alla valutazione degli esami sostenuti ed il documento contenente i risultati finali da lui sottoscritto in data 28 maggio 2008.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor, il 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di un accesso endoprocedimentale ed essendo egli stesso parte del procedimento rispetto al quale ha chiesto di esercitare il diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di**Fatto**

Il signor, assistente della Polizia di Stato in forza presso la Questura di, in data 2 luglio 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti di seguito indicati:

- programmazione settimanale dal 9 giugno al 15 giugno 2008;
- ordine di servizio del 10 giugno 2008;
- domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante;
- brogliaccio di servizio iniziato in dotazione al Corpo di Guardia della Questura;
- relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.

La Questura di, con nota del 14 luglio 2008, ha rigettato la suddetta istanza di accesso, poiché priva di motivazione, così come richiesto dalla normativa in materia.

Pertanto, il signor, in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

In data 7 agosto 2008, l'amministrazione interessata ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il proprio diniego alla suddetta istanza, anche in base al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

L'istante ha, infatti, richiesto atti che lo riguardano direttamente o che, in ogni caso, sono ricollegabili alla sua attività di assistente della Polizia di Stato presso la Questura di

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

In merito al richiamo al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente, si osserva che le categorie di atti richiesti, per lo più di diretto interesse del ricorrente (domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante; relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.) non sono riconducibili alle fattispecie delineate nel regolamento stesso.

In ogni caso, con riferimento al caso di specie, si riporta la recente giurisprudenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 aprile 2008, n. 2746, secondo cui l'individuazione degli atti sottratti all'accesso (demandata alle singole Amministrazioni) a fronte di motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi, consente alle stesse solo la mera individuazione tipologica dei relativi atti ed esclude qualsivoglia iniziativa che possa alterare tali criteri delimitativi. A tanto consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all'Amministrazione, ed in sede giurisdizionale al giudice, qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell'ostensione di quegli atti, essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture**Fatto**

Il Dott., in data 9 giugno 2008, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture copia dei contratti di lavoro ad oggi stipulati, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, a seguito della conclusione della procedura concorsuale, bandita dalla medesima amministrazione, alla quale aveva partecipato collocandosi al settimo posto della graduatoria di merito. Il ricorrente ha richiesto anche copia del decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, con i relativi estremi di registrazione, e del decreto di ripartizione dei fondi assegnati per la procedura concorsuale in questione.

A fondamento dell'istanza di accesso l'odierno ricorrente ha asserito un presunto danno dei suoi interessi derivante dallo scorrimento della suddetta graduatoria, benché non ancora pubblicata, e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 giugno 2008, ha negato l'accesso, evidenziando che i documenti richiesti (decreto di approvazione della graduatoria, contratti individuali di lavoro, decreto di ripartizione dei fondi) sono attualmente in corso di perfezionamento ed invitando il ricorrente a riproporre l'istanza di accesso nel momento in cui tali atti verranno finalizzati con l'apposizione del visto da parte dell'organo competente.

Pertanto, il Dott., in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia**Fatto**

La Dott.ssa, partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con d.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso, in data 30 maggio 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia l'accesso alle note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani del 24 ottobre 2005 e del 5 luglio 2006 ed alla relazione della Commissione del concorso, al quale ha preso parte, depositata il 18 gennaio 2008.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso, con nota dell'8 luglio 2008, relativamente a quest'ultimo documento, negandolo invece per le note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 7 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

La Commissione ritiene fondato il ricorso presentato dalla Dott.ssa, poiché - conformemente a sue precedenti pronunce, nonché alla giurisprudenza maggioritaria, e al disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - la stessa fonda la propria istanza sulla necessità della tutela dei propri diritti, richiedendo della documentazione (note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani) relativa ad altro concorso, al quale non ha preso parte, ma comunque attinente alla propria procedura concorsuale.

Detti documenti, infatti, contengono istruzioni di massima al concorso, che da un esame da parte dell'odierna ricorrente potrebbero risultare contenenti vizi di contraddittorietà rispetto alla procedura concorsuale alla quale questa ha preso parte, rivelando così eventuali profili di disparità di trattamento rispetto ad altri partecipanti di un precedente concorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia**Fatto**

L'avv., giudice di pace presso la sede distaccata di dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 23 giugno 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia di avere copia del progetto finale predisposto da questa stessa amministrazione inerente alla individuazione e alla qualificazione della sede distaccata in

L'amministrazione resistente, con nota del 8 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza, ritenendola priva di un interesse diretto legittimante.

Pertanto, l'avv., in data 11 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, infatti, sussiste un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, per conoscere l'ambito territoriale delle proprie competenze e quindi per poter svolgere correttamente il proprio operato di Giudice di pace.

Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Commissione e del giudice amministrativo ritiene che "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 2779 del 9 marzo 2004 nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, v. Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Circolo Canottieri – Sporting Club
contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Fatto

Il Presidente del Circolo Canottieri – Sporting Club, in data 10 giugno 2008, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di di potere avere accesso al fascicolo di atti venutosi a creare successivamente all'ispezione effettuata nei locali del circolo da parte di due militari inviati dalla stessa amministrazione.

Con provvedimento del 14 luglio 2008, quest'ultima ha negato il diritto di accesso richiesto asserendo la mancanza – a seguito del sopralluogo effettuato – di qualsiasi attività di natura gestionale/amministrativa.

Pertanto, in data 12 agosto 2008, il Presidente del Circolo ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'ente resistente.

In data 8 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito la propria decisione di diniego in merito alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente, volta all'accesso a documentazione coperta da segreto istruttorio.

Diritto

La Commissione ritiene di non dovere accogliere il presente ricorso, poiché – anche dall'esame della memoria presentata dall'amministrazione resistente – è emerso che gli atti richiesti sono oggetto di segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in seguito all'attività di polizia giudiziaria svolta dai militari inviati dalla Capitaneria di Porto di

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Società S.r.l.**Fatto**

Il consigliere, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla carica ricoperta, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Società S.r.l. sulla sua istanza di accesso volta ad ottenere alcune informazioni in merito alla stessa società.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si evidenzia che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Società S.r.l., partecipata interamente dal comune di, non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico o, in subordine, il Tribunale Amministrativo Regionale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Polizia Stradale di**Fatto**

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Polizia Stradale di del 20 giugno 2008 alla sua istanza di accesso del 4 giugno 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente ad una pratica aperta nei suoi confronti a seguito di un accertamento con autovelox, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 21 agosto 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Automobil Club d'Italia**Fatto**

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il parziale differimento dell'Automobil Club d'Italia su parte della sua istanza di accesso del 10 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione concernente una prova concorsuale alla quale aveva preso parte, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura: secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528, infatti, "i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica".

Il signor, inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R., in particolare, ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Tuttavia, per la documentazione per la quale l'amministrazione ha disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso, la Commissione ritiene che questa dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali da parte dell'amministrazione ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento.

PQM

La Commissione per i documenti per i quali è stato negato l'accesso accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per la documentazione il cui accesso è stato differito, la Commissione respinge l'accesso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di sulla sua istanza di accesso del 9 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente l'attribuzione di incarichi ad alcuni professionisti per la formazione del Piano strutturale comunale e della relativa relazione geomorfologica, asserendo un danno a proprio carico derivante da detta assegnazione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale di**Fatto**

Il signor, in data 23 luglio 2008, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico.

Non avendo avuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, perchè gli venga riconosciuto il diritto di accesso su quanto richiesto.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2006 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2005. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 26 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo degli "esperti incaricati di espletare ore di docenza per l'anno scolastico 2004/2005" senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ha presentato ricorso in data 24 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidati incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri - Corte costituzionale**Fatto**

Il Sig., in servizio presso il Comando dei Carabinieri - Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del Luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione conferma la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig. e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s..